

N. 54 in data 30 novembre 2009

OGGETTO: ALIENAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA –  
VIA POSTUMIA N. 14/5

Relaziona brevemente il Sindaco, dando lettura dello schema di delibera agli atti.

Il Cons. Lorenzon Mirco chiede qual è la base d'asta per la vendita dell'alloggio.

Sindaco: precisa che sarà definito in base ai valori catastali.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi anziriportati.

Premesso:

- che con deliberazione consiliare n. 86 del 22.12.1988 è stata approvata la convenzione per il conferimento dell'incarico all'ATER di Treviso per la gestione degli alloggi di proprietà del Comune;
- che in virtù di tale convenzione fanno capo all'ATER di Treviso tutte le operazioni relative all'attuazione dei Piani di Vendita di cui alla Legge n. 560/1993 e s.m.i., per quanto riguarda gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;

Considerato che l'alloggio di edilizia residenziale pubblica ubicato in Via Postumia n. 14/5, di proprietà comunale, attualmente libero, così censito: COMUNE PONTE DI PIAVE – Partita 583 – Sezione A – Fg. 14 Map.. 353 sub 5 Cat. A/4 - Classe 3 – vani 6 – R.C. € 278,887.= può essere posto in vendita essendo già stati venduti tutti gli altri alloggi siti nel medesimo fabbricato.

Vista la legge 27.12.1997 n. 449 ed in particolare l'art. 2

Vista la L.R. 13.04.2001 N. 11 ed in particolare l'art. 65.

Vista la legge 30.12.2004 N. 311 ed in particolare l'art.1, comma 441;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti.

### DELIBERA

- 1) di alienare n. 1 alloggio di edilizia residenziale pubblica ubicato in Via Postumia n. 14/5, di proprietà comunale e così identificato in catasto:

COMUNE PONTE DI PIAVE – Partita 583 – Sezione A – Fg. 14 Map.. 353 sub 5 Cat. A/4 - Classe 3 – vani 6 – R.C. € 278,887.=

- 2) di richiedere pertanto alla Regione Veneto l'autorizzazione prevista dall'art. 65 della L.R. n. 11 del 13.04.2001;
- 3) di demandare all'ATER ogni adempimento relativo alla cessione;
- 4) di indicare che il ricavato dell'alloggio venduto venga prioritariamente utilizzato per il recupero o manutenzione straordinaria dei rimanenti alloggi di E.R.P.:
- 5) di dare atto che alle incombenze derivanti dalla presente deliberazione provvederà il Responsabile del Servizio interessato.